

CONVEGNO DEL 06.11.2025

In occasione della Giornata per la Virtù civile del Piemonte

LA PRIMA AVVOCATA ITALIANA: LIDIA POET

La virtù della visione tra impegno nella professione e tutela dei diritti di genere

di

Cesarina Manassero

Buona sera a tutte ed a tutti, è davvero con grande orgoglio e soddisfazione nel cuore che intervengo a questo convegno, portando il saluto del CPO presso l'Ordine degli Avvocati di Torino, Istituzione che per regolamento si occupa proprio del superamento delle discriminazioni di genere (ma non solo), al fine di raggiungere una piena ed effettiva parità di genere tra avvocati ed avvocate.

Ringrazio particolarmente sia il Presidente della Fondazione dell'Avvocatura torinese Fulvio Croce, Avv. Enrico Maggiora per aver colto il mio spunto di inserire nel bando anche la figura di un'avvocata sia la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Avv. Simona Grabbi, che si è sempre adoperata per gettare luce sulla figura di una grandissima donna quale è stata l'Avvocata Lidia Poet.

Ringrazio di cuore l'Avv. Umberto Ambrosoli ed il Dott. Notarbartolo, che ci hanno permesso di realizzare questo momento, nella sua seconda edizione.

Ringrazio poi i/le giovani, che hanno partecipato così numerosi/e a questo bando, auspicando che questa iniziativa possa crescere nel tempo, con una partecipazione sempre più massiva. Cogliendo questa opportunità, avete esercitato il senso di responsabilità, mediante la vostra attiva partecipazione, interrogandovi sulla visione che questi/e Grandi Uomini e Donne hanno trasmesso alle generazioni future.

La figura dell'Avvocata Poet deve essere per tutti/e noi particolarmente cara, emblematica, perchè ha segnato un cammino, una strada, in cui visione e senso profondo di responsabilità sono rimasti intrecciati in modo saldo.

Volendo approfondire alcuni tratti dell'Avvocata Poet, desidero farlo senza nascondere anche la mia commozione, essendo io originaria di Pinerolo, dove per anni l'Avvocata Poet ha esercitato nello studio del Senatore Berteà, durante la pratica forense prima e poi nello studio del fratello, Avv. Enrico Poet.

Pinerolo è una città circondata dalle Valli Chisone, Pellice e Germanasca, Valle quest'ultima che ha dato i natali a Lidia Poet. Al tempo la Val Germanasca si chiamava Val San Martino, una Valle del Piemonte che si snoda nella Alpi Cozie, al

confine con la Francia; un tempo tale Valle era anche denominata Valle Nigra o Oscura, per la sua conformazione chiusa tra le montagne e soprattutto conosciuta per i suoi incantevoli paesaggi, come bene ha scritto Clara Bounus.

Traverse di Perrero, dove nacque l'Avvocata Poet, è un villaggio a mezza costa, che, come indica il nome, in passato era un'importante zona di attraversamento ricca di campi coltivati, oggi trasformati in prati e boschi.

Il borgo, quando Lidia vi abitava, contava circa 200 abitanti e la popolazione era in maggioranza povera e dedita principalmente ai lavori agricoli.

L'Italia a quell'epoca era ancora un Paese prettamente agricolo, povero, arretrato, in gran parte analfabeta, mentre in queste valli l'istruzione primaria era molto diffusa perchè in ogni villaggio c'erano les écoles, le scuoline, dove uomini e donne potevano studiare, imparare a scrivere e leggere, usando spesso come testo la Bibbia.

L'habitat montanaro, il mondo protestante, la religione valdese hanno segnato in modo profondo la nostra Lidia, che io amo chiamare "zia", perché lei ha aperto il varco in un cammino impervio per tutte noi.

Pur essendosi laureata brillantemente e pur avendo ottenuto l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino, sino al 1919 però, come si è visto, l'Avv. Poet non poté esercitare da sola, pur essendosi abilitata all'esercizio della professione di avvocat.

Lidia rappresenta quella forza, ma soprattutto quell'attualità e quella concretezza di un esempio efficace per la tutela ed il rispetto del genere e la promozione di valori connessi a questa tematica, impegnata in una battaglia instancabile per anni, senza mai demordere.

Non mi soffermerò sulla vicenda storica, che ha dovuto percorrere Lidia, ma soltanto su alcuni stralci delle argomentazioni delle sentenze sulla base delle quali a Lidia è stato impedito l'esercizio della professione di avvocat sino al 1919. I Giudici ancorano la loro decisione sull'assunto che nella legge del 1874, che regola l'esercizio della professione forense, non sono contemplate le donne: è sempre usato il genere maschile "avvocato", "e mai la parola avvocat, che pur esiste nella lingua italiana". Secondo i Giudici, dunque, il genere femminile non può ritenersi compreso in quello maschile, perché, creando una capacità giuridica nuova, sconosciuta nelle leggi precedenti e contraria alle antiche tradizioni storico-giuridiche, si sarebbe dovuto inserire "una chiara ed espressa dichiarazione".

La legge del 1874, peraltro, non poteva attribuire alle donne l'esercizio della professione di avvocato, dato che allora le donne non erano nemmeno abilitate a

laurearsi in Giurisprudenza e le successive leggi sul riordinamento della Pubblica Istruzione non bastavano a sottintendere che il diploma ottenuto da una donna fosse sufficiente a far nascere la capacità all'esercizio della professione di avvocato/a.

Come bene evidenzia la Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni, nel suo testo Tra parità e differenza: dal voto alle donne alle quote elettorali, il ragionamento della Cassazione appare certamente più fondato, rispetto a quello espresso dalla Corte d'Appello, ma sotto questo profilo si potrebbe obiettare facilmente che, in assenza di un divieto esplicito, l'abilitazione delle donne agli studi universitari avrebbe dovuto ragionevolmente consentire loro di conseguire lauree con effetti uguali a quelle conseguite dagli uomini.

In Italia, del resto, c'era già un precedente illustre: la prima donna laureata era stata Maria Pellegrina Amoretti (1756-1787), di Oneglia, che nel 1777 si laureò proprio in legge presso l'Università di Pavia.

Queste vicende permettono di comprendere quanto sia rilevante il rispetto del corretto uso del linguaggio di genere, così come ci ricorda, ormai da svariati anni a questa parte, l'Accademia della Crusca. L'uso di un linguaggio non rispettoso del genere, conduce infatti, alla riproduzione di quegli stereotipi sulla base dei quali i Giudici hanno assunto decisioni che oggi ci paiono non corrette e che in quel tempo erano invece per molti del tutto corrette.

Casi simili a quello di Lidia Poet, peraltro, si erano avuti anche negli Stati Uniti.

Nel caso *Bradwell vs. Illinois* del 1872, Myra Bradwell aveva chiesto l'autorizzazione ad esercitare la professione forense, ma i Giudici avevano osservato che *"the civil law, as well as nature herself, has always recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of man and woman. Man is, or should be, woman's protector and defender... the constitution of the family organization indicates the domestic sphere as that which properly belongs to the domain and functions of womanhood"*. Susan Moller Okin, nel suo testo *Women in Western Political Thought*, fa correttamente osservare che come vi siano molte analogie con la motivazione della Corte di Cassazione quando si è espressa sulla vicenda Poet.

Alcuni anni dopo, nel 1894, nel caso *In Re Lockwood*, Belva Lockwood chiese di essere ammessa alla pratica legale presso la Corte d'Appello della Virginia.

Una legge della Virginia, (Code Va. 1887, 3192) stabiliva che *"any person duly authorized and practicing as counsel or attorney at law in any state or territory of the United States, or in the District of Columbia, may practice as such in the courts of*

this state". La Corte rigettò la richiesta di Belva Lockwood, argomentando che la parola "person" non era necessariamente riferita a donne e uomini. Spettava alla Corte d'Appello stabilire se con il termine "person", la legge della Virginia si riferisse solo agli uomini o anche alle donne.

La Corte d'Appello ahimè assunse una decisione dello stesso segno rispetto a quella che in Italia coinvolse Lidia Poet.

La Prof.ssa Bice Mortara Garavelli, nel suo testo, "Le parole e la giustizia", ci ricorda che l'oratoria, intesa nel senso di arte del persuadere, deve essere razionale, ovvero "che deve agganciarsi al cardine centrale dell'arte, il Logos, "pur senza trascurare anche l'ethos ed il pathos".

L'ethos ci riconduce alle regole deontologiche, così tanto importanti per il corretto esercizio della nostra professione.

Questo punto di vista, stella polare del nostro CPO, ci permette di riflettere ancora sul linguaggio di genere, che non deve mai essere espunto dall'ethos, ovvero dalle nostre regole deontologiche, perché proprio all'interno della logica della persuasione è corretto linguisticamente, prima ancora che giuridicamente, non tralasciare mai la prospettiva di genere.

Il linguaggio giuridico ed il linguaggio di genere nelle professioni legali non possono e non devono più essere sganciati.

La Retorica di Aristotele, infatti, ci ricorda che "la retorica e la dialettica riguardano oggetti, che, in certo modo, è proprio di tutti gli uomini conoscere e non di una scienza specifica; tutti infatti si trovano ad indagare su qualche tesi ed a sostenerla, a difendersi e ad accusare".

Piattelli Palmarini asserisce, a completamento di questo pensiero, che esiste una sorta di logica della persuasione che è una psico-logica, in cui l'originalità, lo stile, la pertinenza, la tecnica e l'uso corretto del linguaggio devono combinarsi perfettamente.

Come bene ha scritto Toni Morrison, nel libro *L'origine degli altri*, "il linguaggio inteso come dire, ascoltare, leggere e muoversi, può incoraggiare, persino imporre la resa, il superamento delle distanze tra di noi, che siano distanze culturali, o le distinzioni ed indistinzioni di età o di genere. *Il linguaggio e le immagini alimentano e formano l'esperienza; le immagini racchiuse nella mente ed il linguaggio hanno il*

potere di sedurre, rivelare, aiutandoci a perseguire il progetto umano, cioè restare umani e fermare la disumanizzazione e l'estraniamento degli altri".

In questa ottica, il linguaggio di genere rappresenta uno strumento fondamentale per chi agisce sul palcoscenico delle aule giudiziarie e per il riconoscimento degli attori e delle attrici del teatro della Giustizia.

La forza di Lidia è consistita nel credere fermamente alla fondatezza della sua richiesta, tanto che, intervistata da un giornalista de Il Corriere della Sera, disse: "L'uscire, intimandomi di non far l'avvocata, si ostina a darmi dell'avvocata. In questo caso, conviene proprio essere fatalisti e credere che finirò per riuscire ad esserlo, nei modi e nelle forme".

Matilde Serao mette in evidenza che "solo le donne di valore, che faticano per farlo riconoscere, che se lo meritano, raggiungono posizioni molto elevate, e le mantengono con decoro".

Nel prezioso testo di Ilaria Iannuzzi e Pasquale Tammaro, Lidia Poet, la prima avvocatessa, gli Autori ricostruiscono in modo molto accurato il percorso fatto da Lidia Poet tra il momento in cui le fu negata l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ed il 1920, anno in cui, dopo l'abolizione dell'autorizzazione maritale, poté finalmente iscriversi all'albo.

Non stupirà scoprire come Lidia, che per istruzione potremmo definire la prima avvocatessa europea della storia, non trascorse trent'anni da rinunciataria, a crogiolarsi nel rimpianto o a maledire il fato, avverso, rinchiusa in una dimensione privata come avrebbe voluto la Corte di Cassazione.

Lidia ha sempre proseguito la sua attività col fratello ricevendo clienti, che "la apprezzano senza far caso al suo sesso". Quando può cerca di occuparsi di cause in cui devono essere tutelati i diritti delle donne e dei minori, specialmente dei casi di violenza, diremmo oggi, di violenza di genere e di violenza assistita.

Con suo profondo senso di visione, Lidia ha a cuore i diritti civili dei deboli; una delle categorie più disagiate e fragili dell'epoca sono i ragazzi delle famiglie povere, lasciati a sé stessi da genitori impegnati con orari massacranti, spesso ladri per fame e perciò incarcerati. Tuttavia, c'erano anche gli altri minori, gli altri carcerati, i ciechi, i mutilati, le ragazze madri, obbligate ad abbandonare i figli, esponendoli alla ruota, come bene ci ricorda nel suo testo Chiara Viale.

Lidia lavora anche per loro nel suo studio, ma affronta anche numerosi spostamenti per poter cambiare la cultura del tempo, al suo interno.

Nel 1883, l'anno in cui supera l'esame da avvocatessa e resiste nel giudizio avanti alla Corte d'Appello di Torino, arriva a Roma per partecipare al primo Congresso Penitenziario Internazionale. La sua conoscenza delle lingue straniere la mette in evidenza e viene invitata a far parte dell'organo direttivo, il Segretariato, per poi diventare, dal Congresso di Washington del 1910, Vicepresidente della sezione "Diritto".

Frattanto, nel 1890, eccola arrivare a San Pietroburgo, per il Congresso penitenziario internazionale, dove, grazie alla sua conoscenza del francese e del tedesco, sarà Relatrice ufficiale su una questione ancora oggi attualissima: con quali mezzi di comunicazione ed in che modo far capire ai cittadini ed alle cittadine, in modo semplice ed efficace, perchè le questioni della giustizia, delle pene e del carcere sono importanti, non solo per la sicurezza della società e la protezione dei beni, ma per la rieducazione dei colpevoli.

Lidia, dimostrando in questo una visione davvero lungimirante, propone soluzioni rivoluzionarie ed ancora oggi non del tutto applicate.

Lidia non manca di sottolineare le difficili condizioni fisiche e psichiche dei detenuti e delle detenute, la fatica enorme per la rieducazione ed il reinserimento nella società, nell'ottica della prevenzione della commissione di ulteriori crimini. Indica quattro soluzioni concrete: insegnare fin dalle superiori il diritto penitenziario, rendendolo materia separata dal diritto penale; promuovere conferenze pubbliche su questi argomenti; far pubblicare articoli sui giornali e sulle riviste, indire come negli Stati Uniti d'America, la domenica dei prigionieri, in cui avvicinare i cittadini e le cittadine alle carceri.

Molto interessante mi è parso uno scritto in cui Lidia si sofferma sulla necessità di educare, istruire i colpevoli e di alimentarli bene.

Parallelamente è d'uopo ricordare l'impegno di Lidia Poet al Consiglio Internazionale delle Donne a far tempo dal 1910, Consiglio inserito nell'ambito dell'International Council of Women, fondato nel 1888 negli Stati Uniti.

Questo movimento pragmatico di donne rispecchia bene le origini geografiche di Lidia, prima descritte.

Lidia si impegna particolarmente per l'affermazione di un effettivo diritto delle donne all'educazione ed all'istruzione, corredato dal lavoro per l'acquisizione di un pieno diritto alla cittadinanza, mediante l'esercizio del diritto di voto.

Nel 1914 ritroviamo Lidia Poet al Congresso di Torino, che mi piace qui ricordare.

Lidia precisa che il Consiglio Internazionale non condivide i metodi talora violenti delle Suffragette , ma evidenzia che “le leggi più avanzate a livello umanitario sono promulgate dagli Stati in cui le donne sono non solo elettrici ma anche eleggibili.

Sempre nello stesso anno, tra il 16 ed il 23 maggio del 1914, Lidia si reca a Roma al Congresso per discutere della legge di riforma del codice minorile del tempo.

Il suo slogan “Costruite meno prigionieri e più riformatori, meno riformatori e più case di educazione per ragazzi abbandonati” incarna davvero una visione ancora poco praticata.

La Presidente Grabbi ha riflettuto sul rapporto tra Lidia Poet e l’Algoretica. Io desidero riflettere brevemente sul rapporto tra Lidia Poet e la riforma Cartabia, in cui per la prima volta si è deciso di nominare un curatore speciale dei minori in stato di fragilità nei procedimenti di adottabilità o limitazione della responsabilità genitoriale; io credo che Lidia avrebbe appoggiato questa idea e che ne sarebbe stata una sostenitrice. Anche per quanto concerne i minori stranieri non accompagnati, penso che la nostra Avvocata Poet si sarebbe molto adoperata per la tutela dei loro diritti.

Lidia ha unito in sé la forza e l’impegno strenuo per il giusto riconoscimento dei Diritti di tutti e di tutte, mantenendo sempre quel decoro professionale, ma non soltanto, nella sua vita privata e professionale. Lidia aveva la capacità di porsi degli obiettivi chiari ma davvero alti per i tempi in cui visse e di saperli realizzare con determinazione, con una non comune curiosità intellettuale, con grande intelligenza, ma soprattutto con un enorme visionario coraggio tanto nella missione professionale quanto nelle riforme politiche e sociali.

Lidia è sepolta a San Martino di Perrero, in un cimitero diviso in due parti, la parte valdese e quella cattolica.

Mi piace ricordare la sua lapide: “Prima Avvocatessa d’Italia in Dio visse. Alla famiglia, agli amici bisognosi prodigò beni, tempo e opere. La segue l’accorato rimpianto di quelli che l’ebbero cara”.

Sento di poter scrivere che prima Avvocatessa è la parte dell’epitaffio che avrebbe gradito di più, allorquando fu iscritta all’Albo nel 1920, ma che proprio per il suo impegno sociale, forse sarebbe la seconda parte dell’epitaffio quella più gradita.

